



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 15

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

65^a seduta: giovedì 31 gennaio 2019

Presidenza del Presidente **OSTELLARI**

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(885) CANGINI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili*

(980) OSTELLARI ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvizione di persone anziane*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6
CUCCA (PD)	4, 5
MODENA (FI-BP)	5
PIARULLI (M5S)	6
PILLON (L-SP-PSd'Az), relatore	3, 5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Ferraresi.

I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(885) CANGINI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili*

(980) OSTELLARI ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvensione di persone anziane*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 885 e 980.

Prego il relatore, senatore Pillon, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PILLON, relatore. I disegni di legge in titolo introducono, attraverso modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, misure per il contrasto delle truffe nei confronti delle persone anziane.

L'Atto Senato n. 885, all'articolo 1, comma 1, introduce nel codice penale, all'articolo 643-*bis*, il reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili. La fattispecie penale è inserita all'articolo 643-*bis*, nel Titolo XIII – relativo ai delitti contro il patrimonio – e, in particolare, nel Capo II, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode. L'illecito consiste nella condotta di chiunque (reato comune), con «artifici e raggiri», induca una persona a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità; il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che versa in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata.

Il nuovo delitto è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 412 a 4.130 euro.

La nuova fattispecie appare modellata sulla truffa aggravata *ex* articolo 640, secondo comma, n. 2-*ter*, della quale richiama il riferimento agli «artifici e raggiri», omettendo tuttavia ogni richiamo all'errore indotto dall'autore del reato nonché all'ingiustizia del profitto e all'altrui danno. Con riguardo alla nozione di «vulnerabilità», è opportuno ricordare che l'articolo 90-*quater* del codice penale prevede, agli effetti del codice, che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa sia desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

L'articolo 2 stabilisce che, nel caso di condanna per il reato introdotto dall'articolo 643-*bis* del codice penale, la sospensione condizionale

della pena sia comunque subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

L'articolo 3 reca la modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali.

L'articolo 4 interviene modificando l'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza, includendo in questo caso anche i reati di circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale) e di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili (articolo 643-*bis* del codice penale).

L'Atto Senato n. 980, d'iniziativa del senatore Ostellari e di altri senatori del Gruppo Lega, reca anch'esso disposizioni volte a contrastare le truffe perpetrate ai danni di persone anziane. Nel merito, il provvedimento consta di quattro articoli.

L'articolo 1, similmente all'Atto Senato n. 885, introduce nel Titolo XIII del codice penale – relativo ai delitti contro il patrimonio – una nuova fattispecie penale volta a punire la circonvenzione di persone anziane. Il nuovo articolo 643-*bis* del codice penale punisce con la reclusione da due a sei anni e la multa da 500 a 2.000 euro chiunque – fuori dai casi indicati di circonvenzione di incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale – abusando della condizione di debolezza o vulnerabilità dovuta all'età della vittima o della situazione di bisogno o della condizione emotiva, induca a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso.

L'articolo 2, similmente all'articolo 2 dell'Atto Senato n. 885, modifica l'articolo 165 del codice penale, prevedendo che, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

L'articolo 3, analogamente all'articolo 3 dell'Atto Senato n. 885, modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale consentendo l'arresto obbligatorio in flagranza, anche con riguardo ai delitti di circonvenzione d'incapace (articolo 643 del codice penale) e di circonvenzione di persone anziane (articolo 643-*bis* del codice penale).

L'articolo 4 prevede che si consideri comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantott'ore dal fatto.

In poche parole, potremmo denominare questi provvedimenti «salva-anziani» o «salva-nonni».

CUCCA (PD). Signor Presidente, c'è un aspetto che non ho ben compreso. All'articolo 1 della proposta di legge n. 885 si parla di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili: l'espressione «chiunque, con artifici o raggiri, induce una persona che versa in situazione di particolare

vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata» è riferita soltanto a chi versi in quelle condizioni in ragione dell'età avanzata?

PRESIDENTE. Nel disegno di legge n. 885 mi pare di sì, mentre in quello a mia prima firma no.

CUCCA (PD). Il disegno di legge n. 980 è più specifico, infatti: con l'espressione «chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età del soggetto offeso ovvero abusando della situazione di bisogno o della condizione emotiva» mi pare si esca dall'ipotesi dell'età. Nel primo disegno di legge, invece, sembra si faccia riferimento esclusivamente alle persone anziane. È così oppure ho capito male? Immagino verrà prodotto un testo unico.

PILLON, *relatore*. Esatto, e dovremmo ampliare la fattispecie anche ai disabili.

CUCCA (PD). Lo dicevo per questo motivo: forse ci sono situazioni di vulnerabilità più vaste, anche se oggi ci sono nonni che ci danno punti (ieri ho visto in televisione un tale che è campione del mondo di tennis a 80 anni).

PRESIDENTE. Infatti, come ricorderete, anche nella scorsa legislatura si era trattato lo stesso tema secondo due visioni diverse, una legata all'età e l'altra, più ampia, orientata verso i soggetti più vulnerabili in generale.

In questo caso, tratteremo ugualmente la materia: il disegno di legge n. 980, a mia prima firma e di altri, si concentra su un concetto più ampio, mentre l'altro è più ristretto.

PILLON, *relatore*. Signor Presidente, immaginavo che sarebbe emersa la questione, che è immediatamente balzata anche alla mia attenzione, relativa alla necessità di ricomprendere nella fattispecie anche altre forme di vulnerabilità che nelle disposizioni di cui al disegno di legge n. 980 sono già incluse, ma che restano parzialmente in ombra in quelle di cui al disegno di legge n. 885. Nel momento in cui si valuterà un testo unificato ci sarà lo spazio per dare un contributo da parte di tutti i Gruppi, per ricomprendere fattispecie contigue e simili sotto il profilo dell'allarme sociale.

MODENA (FI-BP). Signor Presidente, propongo di svolgere un ciclo di audizioni sull'argomento.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione conviene, daremo senz'altro avvio ad un ciclo di audizioni. Invito pertanto chiunque intenda presentare proposte in tal senso a farle pervenire agli Uffici entro il prossimo 7 febbraio.

PIARULLI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo solo per preannunciare che, insieme a me, aggiungeranno la loro firma al disegno di legge n. 980 la senatrice Elvira Evangelista e i senatori Lomuti e Crucioli.

PRESIDENTE. Non essendovi ulteriori richieste di interventi, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,55.

